



27279/17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

GIOVANNI CANZIO - Primo Presidente -
VINCENZO DI CERBO - Presidente Sezione -
GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione --
ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
MAGDA CRISTIANO - Consigliere -
ETTORE CIRILLO - Consigliere -
LUCIA TRIA - Rel. Consigliere -
UMBERTO BERRINO - Consigliere -
RAFFAELE FRASCA - Consigliere -

VITTIME DEL
DOVERE-
GIURISDIZIONE -
MISSIONE

Ud. 24/10/2017 -
PU

R.G.N. 17421/2016
con 27279
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17421-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona
dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO;

- **ricorrenti** -

653
17

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 358/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato (omissis) .

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Con sentenza n. 398/2014 il Tribunale di Livorno ha accolto la domanda proposta da (omissis) al fine di ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con i benefici conseguenti all'attribuzione di tale status.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 3 maggio 2016, ha respinto l'appello dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, confermando la sentenza di primo grado.

2. I Giudici del merito sono giunti alla suddetta conclusione dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dai suindicati Ministeri, sul principale assunto secondo cui i benefici in oggetto hanno natura di prestazioni assistenziali e pertanto ogni controversia diretta alla loro attribuzione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

3. Quanto al merito delle censure, la Corte d'appello ha precisato che:

a) è pacifico che il (omissis), quando prestava servizio come sottufficiale assegnato al (omissis)

(omissis) ha riportato (in data (omissis)) una grave lesione all'occhio destro – tale da avergli cagionato la perdita del visus di tale occhio – mentre era impegnato come istruttore all'arma in una lezione di tiro con cannone 57 SR (senza rinculo n.d.r.);

b) è incontroverso che egli – mentre si trovava alla distanza prudenziale di circa due metri dal cannone, come prescritto dalle norme precauzionali – sia stato colpito all'occhio da sabbia e minuscole schegge di pietra proiettate all'indietro dal proiettile del cannone che, all'uscita, aveva sfiorato il terreno a causa di un malfunzionamento dell'arma, come affermato da tutte le parti del giudizio;

c) non si può dubitare che l'attività di addestramento delle reclute nel corso della quale si è verificato l'incidente, essendo comandata, configura una missione ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005;

d) d'altra parte, è indubitabile che il malfunzionamento dell'arma costituisca una circostanza sopravvenuta e straordinaria ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare e, in particolare, all'attività di addestramento che il (omissis) stava svolgendo al momento dell'incidente.

4. Per la cassazione di tale sentenza i Ministeri della Difesa e dell'Interno – rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato – hanno proposto ricorso per tre motivi.

(omissis) ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi delle censure

1. Il ricorso è articolato in tre motivi, con i quali i ricorrenti Ministeri della Difesa e dell'Interno denunciano, rispettivamente:

1.1. in relazione all'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice

amministrativo, in ragione della natura della posizione giuridica soggettiva azionata (interesse legittimo), di cui i giudici del merito non avrebbero tenuto conto (primo motivo);

1.2. in subordine, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563, lettera d), e 564, della legge n. 266 del 2005 e del d.P.R. n. 243 del 2006, sull'assunto della erroneità della disposta attribuzione dello status di vittima del dovere con i conseguenti benefici, visto che l'attività che il (omissis) stava svolgendo al momento dell'incidente era una ordinaria attività di servizio e quindi non era qualificabile come "missione" ai fini che qui interessano (secondo motivo);

1.3. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005 nonché del d.P.R. n. 243 del 2006, per la prospettata insussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici richiesti, in quanto, al momento dell'incidente il (omissis) stava svolgendo una ordinaria attività di servizio, priva di coefficienti di rischio eccedenti la norma (terzo motivo);

II - Esame delle censure

2. Il primo motivo non è fondato in quanto, per un indirizzo ormai consolidato delle Sezioni Unite – affermatosi in continuità con un orientamento relativo ad analoghe situazioni (vedi, per tutte: Cass. SU 18 dicembre 2007, n. 26626, relativa alle controversie in materia delle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) – si è stabilito che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di



discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'Amministrazione un siffatto rapporto, ma che abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (Cass. SU 16 novembre 2016, n. 23300 e plurime sentenze conformi successive, tra cui Cass. SU 22 giugno 2017, n. 15484).

La sentenza qui impugnata, al pari della sentenza di primo grado del Tribunale di Livorno, risultano conformi a questo orientamento, che viene qui condiviso e che porta a ribadire la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.

3. Anche gli altri due motivi di ricorso – da trattare insieme, data la loro intima connessione – sono da respingere.

Come più volte affermato da questa Corte con riguardo a fattispecie analoghe alla presente, l'art. 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 stabilisce che per "vittime del dovere" devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 nonché in generale i altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali sia conseguito il decesso, in occasione o a seguito di "missioni" di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

4. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della stessa legge n. 266 del 2005, è stato poi emesso, col d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il "Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo".

In base all'art. 1, comma 1, del suddetto decreto presidenziale, "ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicantì l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto".

5. Dal complesso delle su riportate disposizioni si desume che il legislatore con il comma 563 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 ha configurato per legge come pericolose una serie di attività, stabilendo che esse possono automaticamente portare all'attribuzione dei



benefici propri delle "vittime del dovere", se hanno comportato per i soggetti ivi contemplati (varie categorie di dipendenti pubblici) il decesso o l'insorgenza di infermità invalidanti.

Il successivo comma 564 ha disposto l'equiparazione ai soggetti di cui al comma 563 di coloro che "abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

La norma di cui al comma 564 non indica una serie di attività specifiche, essendo volutamente è una norma aperta, diretta a tutelare tutte le situazioni dalle quali siano derivate le gravi conseguenze ivi specificate, in occasione o a seguito di "missioni di qualunque natura".

6. L'adozione di una nozione ampia di "missione" porta a ritenere, con riferimento ai militari - quale era l'attuale ricorrente al momento del sinistro - che la stessa comprenda tutti i compiti e le attività istituzionali, che per tale personale si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

Dunque, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può, a certe condizioni, portare ai benefici per le "vittime del dovere" e soggetti equiparati, in caso di infermità invalidanti o di decesso per causa di servizio.

7. Ma - è bene sottolinearlo - per l'attribuzione dei benefici stessi non basta che vi stato il decesso o una infermità riconosciuti come dipendenti da causa di servizio, altrimenti tale riconoscimento dovrebbe essere sempre seguito anche dai suddetti benefici e questo non sarebbe conforme alla volontà del legislatore, come si rileva nel presente ricorso.



Infatti, per i benefici in oggetto è necessario che la dipendenza da causa di servizio risulti legata e qualificata dall'elemento delle "particolari condizioni ambientali e operative", quali definite dall'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 243 del 2006 (vedi sopra, punto 4).


Tale norma fa riferimento a condizioni che, implicano, in ogni caso, l'esistenza o anche la sopravvenienza di circostanze straordinarie e di "fatti di servizio", idonei ad esporre il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto a quelli insiti nelle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Ne deriva che la norma ha inteso contemplare ogni possibile accadimento produttivo degli eventi indicati, purché caratterizzato dall'esposizione a rischi e fatiche del tipo suddetto.

8. Ciò significa che l'elemento centrale per l'attribuzione dei benefici in oggetto è rappresentato proprio dall'accertamento – di fatto – della sussistenza, caso per caso, dell'esistenza o della sopravvenienza di un fattore di rischio o di fatica eccedenti quelli normalmente connessi all'ordinario svolgimento del particolare compito assegnato al dipendente infortunatosi o deceduto per causa di servizio.

9. Nella presente controversia la Corte territoriale si è attenuta correttamente ai suddetti principi, nell'affermare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei benefici di cui trattasi.

Infatti, sulla base dell'incontroverso svolgimento dei fatti, il Giudice di appello ha sottolineato che il (omissis) ha riportato (in data (omissis)) la grave lesione all'occhio destro (che gli ha cagionato la perdita del visus di tale occhio) mentre, nella sua qualità di sottufficiale assegnato al (omissis) (omissis) , era impegnato come istruttore all'arma in una lezione di tiro con cannone 57 SR (senza rinculo n.d.r.) e che, pur trovandosi alla distanza prudenziale di circa due metri dal cannone (come prescritto dalle norme precauzionali), era stato colpito



all'occhio da sabbia e minuscole schegge di pietra proiettate all'indietro dal proiettile del cannone che, all'uscita, aveva sfiorato il terreno a causa di un malfunzionamento dell'arma, come affermato da tutte le parti del giudizio.

Da questi elementi, la Corte territoriale ha esattamente desunto che l'attività di addestramento delle reclute nel corso della quale si è verificato l'incidente, essendo comandata, debba essere configurata come "missione" ai sensi dell'art. 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 e che il malfunzionamento dell'arma non possa che essere qualificato come una circostanza sopravvenuta e straordinaria ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare e, in particolare, all'attività di addestramento che il (omissis) stava svolgendo al momento dell'incidente.

III – Conclusioni

10. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, con attribuzione all'avv. (omissis) I, dichiaratosi antistatario.

Nulla va disposto con riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, quali sono i Ministeri ricorrenti (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.


La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna i Ministeri ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 5000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre spese





forfetarie nella misura del 15% ed accessori come per legge, con
distrazione in favore dell'avv. (omissis) .

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,17 NOV. 2017.....

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 17 novembre 2017

La presente copia si compone di 10 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92